



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 11/01/2013

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 22.06.2012, N.83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7.8.2012, N. 134. CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA - ~~PRIMI~~ INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DELL'AQUILA.

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di gennaio alle ore 18.10, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Robero Riga	Si	2. Lelio De Santis	Si
	3. Pietro Di Stefano	Si	4. Marco Fanfani	Si
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Elisabetta Leone	No
	7. Alfredo Moroni	Si	8. Fabio Pelini	Si
	9. Stefania Pezzopane	Si		

***Totale presenti* 9**

***Totale assenti* 1**

Partecipa il Segretario Generale Avv. Domenico de Nardis.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

LA GIUNTA



Premesso che:

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, stabilisce, al comma 1, che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 e, all'art. l'articolo 67-ter, prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Inoltre, ai sensi dell'Art. dell'Art. 67 quater co. 9 dello stesso decreto-legge, "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata ...";

In data 7 Agosto 2012 è stata sottoscritta l'intesa per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila;

In particolare, l'Art. 3 dell'intesa assegna agli Uffici speciali le competenze di verifica dei piani di ricostruzione nei loro aspetti tecnici, finanziari e di riscontro della congruità economica;

La legge 134/2012 coglie la necessità di pervenire alla semplificazione delle procedure (OPCM) e delle modalità (filiera) adottate nella fase di emergenza, che ad oggi scontano gravi inerzie nel processo di ricostruzione e risultano poco aderenti alla realtà materiale e funzionale dei tessuti storici urbani, in favore di una radicale razionalizzazione delle modalità di riconoscimento dei contributi di riparazione;

A tal fine, nei mesi successivi all'emanazione della citata legge in ottemperanza a quanto in esso stabilito, è stata condotta, da parte del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio, una fase di concertazione con i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, l'Ufficio Speciale, gli Ordini e Collegi professionali, l'ANCE, le associazioni sindacali, dalle cui risultanze è scaturita la definizione di una procedura di riconoscimento dei contributi basata su un modello parametrico, il cui iter di approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri è attualmente in fase di ultimazione;

Ritenuto:

Sulla base delle determinazioni della legge e data la volontà e l'urgenza dell'Amministrazione Comunale, nella sua autonomia e potestà organizzativa, di avviare la ricostruzione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, provvedere all'emanazione di procedure semplificate, in coerenza



con i contenuti e gli obiettivi del Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L'Aquila, di cui l'intesa del 31 agosto 2012 fra il Commissario delegato per la Ricostruzione e il Sindaco di L'Aquila;

Che l'applicazione di tali procedure comporta un reale snellimento delle attività di valutazione dei progetti, in quanto introduce, attraverso il modello parametrico, modalità oggettive e unificate nella determinazione e verifica dei contributi di riparazione;

Rilevato che:

A tal fine sono stati predisposti i "INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L'AQUILA", allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

A seguito dell'approvazione dei suddetti indirizzi da parte della Giunta Comunale, l'Ufficio Speciale, di concerto con il Sindaco di L'Aquila come da schema d'intesa allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, provvederà all'emanazione di uno o più provvedimenti finalizzati alla loro concreta applicazione;

Visti:

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 11.01.2013

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 11.01.2013;

resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da scheda allegata;

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di condividere, per tutto quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente riportato, che sia necessario pervenire in tempi brevi all'avvio della ricostruzione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

2) Di condividere altresì, in ottemperanza al dettato del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la necessità di adottare procedure semplificate per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009;

3) Di prendere atto che, sulla base delle risultanze della concertazione che, a seguito dell'emanazione del suddetto decreto-legge, il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie

Territoriali della Presidenza del Consiglio ha condotto con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di ricostruzione, è stata definita una procedura di riconoscimento dei contributi di riparazione il cui iter amministrativo si trova attualmente nella fase di ultimazione;

4) Di approvare, pertanto, i “INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA”, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5) Di dare atto che l’applicazione di tali procedure, con specifica attenzione alla complessità fisica e funzionale degli aggregati edilizi, comporta uno snellimento delle attività di valutazione dei progetti, in quanto introduce, attraverso il modello parametrico, modalità oggettive e unificate nella determinazione e verifica dei contributi di riparazione;

6) Di approvare altresì lo schema di intesa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con il quale l’Ufficio Speciale per la Città dell’Aquila e il Sindaco di L’Aquila determinano di concerto i compiti e le attribuzioni dello stesso Ufficio speciale per l’applicazione dei suddetti “INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA”;

7) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 il parere di regolarità contabile non è richiesto.

Successivamente

LA GIUNTA

Con voto unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000 (TUEL)





COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenico de Nardis

IL PRESIDENTE
on. Massimo Cialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile



Comune Di L'Aquila

Settore Pianificazione, Ripianificazione del Territorio

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 ... del 11/01/2013

Oggetto: Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Cessazione stato di emergenza - Primi indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila.
esclusi dal 2008

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 - TUEL

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

L'Aquila, 11/01/2013

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile:

..... **COMUNE DELL'AQUILA**

..... il Dirigente competente ad esprimere il parere
..... di regolarità tecnica favorevole ha dichiarato
..... che la presente proposta di deliberazione
..... non comporta impegno di spesa o diminuzione
..... di entrate, pertanto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00
..... il parere di regolarità contabile non è richiesto.

L'Aquila,

11/01/2013
Il Responsabile del Servizio
Economico e finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L'AQUILA.

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'articolo 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento degli indennizzi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila.

ART. 2

(Accesso agli indennizzi per gli edifici ubicati nei centri storici)

1. Hanno accesso agli indennizzi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici del Comune di L'Aquila da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma.
2. Il diritto agli indennizzi è stabilito dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il suo esercizio è regolato dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti e dal decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. La presenza del danno e le indicazioni sulla vulnerabilità sono desunte dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, con esito di agibilità univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.
5. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio speciale in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonici ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.

ART. 3

(Individuazione delle Unità minime di Intervento)

1. Gli interventi da realizzare nell'ambito del centro storico si attuano mediante interventi singoli od in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, o comunque, per il caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, una o più unità minime di intervento.
2. Nel caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, ferma restando la necessità di intervenire in modo unitario, si può ricorrere ad una suddivisione degli stessi in porzioni, ovvero in Unità Minime di Intervento.
3. Il Comune di L'Aquila cura l'aggiornamento degli aggregati e delle UMI definendo, su proposta del Capo dell'Ufficio speciale, le modalità per consentire la consultazione dell'elenco degli aggregati, delle UMI e del materiale comprovante la loro costituzione, le consistenze fisiche, i livelli di danno e quant'altro ritenuto utile per la migliore e più efficace trasparenza dei processi di ricostruzione.

ART. 4 (Determinazione dell'indennizzo)

1. La determinazione dell'indennizzo avviene attraverso un modello parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e di vulnerabilità degli edifici (Unità Strutturali) che consente di individuare il livello di indennizzo base e delle eventuali maggiorazioni e ulteriori indennizzi ove spettanti.
2. L'indennizzo base è determinato, per ciascuna Unità Strutturale, dal prodotto dell'indennizzo unitario, stabilito con la metodologia parametrica di valutazione del danno e della vulnerabilità, per la sua superficie complessiva.
3. La superficie complessiva corrisponde alla superficie utile abitabile che ricomprende anche le superfici a destinazione d'uso commerciale, artigianale, direzionale, ricettive e ad uffici e, in misura del 60 per cento, le superfici non residenziali e quelle con destinazione a parcheggio. Nel caso degli edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, la superficie utile abitabile (SU), la superficie non residenziale (SNR) e la superficie a parcheggi (SP), come sopra definite, sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.
4. L'indennizzo massimo è costituito dall'indennizzo base incrementato delle eventuali maggiorazioni e degli ulteriori indennizzi ove spettanti ed è calcolato esclusivamente per Unità Strutturale.
5. L'indennizzo concedibile è pari al minore valore tra l'indennizzo base, o quello massimo, se concedibile, e il costo derivante dal computo metrico del progetto comprendente la riparazione del danno, il miglioramento sismico, il miglioramento energetico e acustico, le finiture e gli impianti connessi alle parti comuni, il cablaggio delle reti di comunicazione e gli interventi sulle singole unità immobiliari che competono allo stesso edificio, oltre all'imposta sul valore aggiunto e alle spese per rilievo, relazione geologica, progettazione, direzione lavori, coordinamento, responsabile del procedimento o incarico equivalente, sicurezza e collaudo.
6. Solo in casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, l'indennizzo per il progetto può superare l'indennizzo concedibile calcolato ai sensi di quanto previsto dal comma 5. L'importo del progetto non può in ogni caso superare il valore dell'indennizzo massimo ammissibile e le eventuali eccedenze sono poste a carico del committente. L'indennizzo massimo ammissibile è determinato, per ciascuna US, dal prodotto dell'indennizzo unitario massimo per la sua superficie complessiva, incrementato delle eventuali maggiorazioni e ulteriori indennizzi ove spettanti.
7. L'indennizzo concedibile per l'UMI è dato dalla somma degli indennizzi delle Unità Strutturali che la compongono.
8. L'indennizzo così calcolato deve ridurre la vulnerabilità e raggiungere un livello di sicurezza di almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Parte II, per i quali vigono le *Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni che recepiscono integralmente il documento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea Generale del 23 luglio 2010, prot. n. 92, contenente l'allineamento della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale del 12 ottobre 2007 alle nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008)*. L'indennizzo deve inoltre consentire di ripristinare l'agibilità edilizia e migliorare la qualità abitativa, di migliorare l'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica, ottemperare alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche.

9. Con uno o più decreti del Capo dell'Ufficio speciale, sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le modalità di calcolo degli indennizzi, anche con una diversa articolazione delle risultanze della scheda AeDES, con particolare riferimento alle maggiorazioni e alla concessione di ulteriori indennizzi e all'indicizzazione dei costi. Nei medesimi decreti sono definite le classificazioni degli interventi, le tipologie degli edifici soggetti a demolizione e/o ripristino, i contenuti del progetto, da articolare in due parti, le specifiche modalità istruttorie per la concessione dell'indennizzo, le tipologie degli interventi, i controlli sugli interventi in corso d'opera, le sanzioni, i criteri per la determinazione delle spese tecniche, d'intesa con gli ordini professionali, le modalità e i criteri di miglioramento della sicurezza antisismica, dell'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica degli edifici nonché i criteri di adeguamento e miglioramento dell'accessibilità dei diversamente abili negli edifici che beneficiano di indennizzi per la ricostruzione e i criteri di miglioramento della qualità abitativa.

ART. 5

(Varianti in corso d'opera)

1. Sono consentite varianti in corso d'opera, opportunamente motivate e rendicontate allo stato finale, purché non venga superato il limite dell'indennizzo concesso. In caso contrario gli ulteriori eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari.
2. Nel caso di variante sostanziale, da intendersi quale variante che comporti modifica dell'intervento strutturale, riguardo al modello adottato e alla distribuzione delle forze agenti, o modifiche volumetriche e di area di sedime, la stessa deve seguire la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto parte seconda.

ART. 6

(Coordinamento tra aggregati)

1. Nel caso di aggregati o UMI contermini, si provvede al coordinamento degli interventi, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione cantieristica, in modo da garantire la cantierabilità di ogni singolo intervento e di quelli ricadenti nella stessa area.
2. Il Comune di L'Aquila coordina, tenendo conto della localizzazione dell'intervento rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità dei servizi a rete e al livello di interferenza con altre attività, la cantierizzazione degli interventi per superare le difficoltà connesse alla logistica e alle difficoltà di accesso e disciplina l'organizzazione dei cantieri, le misure per la sicurezza dei lavoratori, la tempistica per l'inizio dei lavori e ogni altro intervento necessario per la esecuzione coordinata dei lavori.

ART. 7

(Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L'Aquila)

1. La realizzazione di opere edili per la ricostruzione o la riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali è concesso un indennizzo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici del Comune di L'Aquila con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese di cui al precedente comma che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non residenti nelle province abruzzesi interessate dal sisma del 6 aprile 2009 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare al Sindaco dell'Aquila e ai Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro – CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile.
4. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al precedente comma 4.
5. Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136:
 - a. denominazione, sede legale e partita iva dell'impresa;
 - b. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e qualifica del lavoratore;
 - c. foto del lavoratore;
 - d. indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge la propria attività lavorativa;
 - e. eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto;
 - f. predisposizione per la memorizzazione di informazioni biometriche.
6. Il Comune con le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono stabilire le caratteristiche del badge di cui al comma precedente, i lavoratori tenuti a esporre il predetto badge, le occasioni nelle quali deve essere obbligatoriamente esposto e quanto altro ritenuto utile per la identificazione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti.
7. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco, una volta approvato, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo de L'Aquila.

ART. 8

Disposizioni transitorie

1. Per i progetti presentati e protocollati, completi di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, alla data di approvazione dei presenti indirizzi da parte della Giunta comunale, è data facoltà agli interessati di optare, con apposita dichiarazione da indirizzare all'Ufficio Speciale (Via Avezzano 11 – 67100 L'Aquila) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, per l'applicazione della nuova disciplina, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Per i progetti che verranno presentati successivamente alla pubblicazione della delibera di approvazione dei presenti indirizzi da parte della Giunta comunale, nelle more dell'adozione del DPCM di semplificazione di cui all'Art. 67 quater, comma 8 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è facoltà degli interessati presentare le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di riparazione con il modello parametrico, le cui modalità applicative sono definite con apposito provvedimento attuativo dell'Ufficio Speciale.

ART. 9
(Ambito di applicazione)

1. I presenti indirizzi valgono, in quanto applicabili, anche al di fuori dei centri storici della Comune di L'Aquila.



COMUNE DI L'AQUILA

ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI G.C. n. 10 del 11/01/2013

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

INTESA (schema)

TRA IL SINDACO DI L'AQUILA E IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE DI L'AQUILA PER L'APPLICAZIONE DEI PRIMI INDIRIZZI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L'AQUILA COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare, l'art. 1 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a decorrere dal 1 febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il citato stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con d.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'articolo 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

VISTA l'intesa 7 Agosto 2012 per l'istituzione dell'Ufficio Speciale dell'Aquila ed in particolare l'art. 3 che assegna agli uffici speciali le competenze di verifica dei piani di ricostruzione nei loro aspetti tecnici, finanziari e di riscontro della congruità economica;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n..... del..... recante i primi indirizzi per la ricostruzione dei centri storici del comune di l'aquila colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;



CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Nell'ambito della presente intesa sono determinati i compiti e le attribuzioni all'Ufficio speciale (di seguito **USAq**) per l'applicazione dei primi indirizzi per la ricostruzione dei centri storici del comune di L'Aquila colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il titolare del predetto ufficio emana uno o più provvedimenti attuativi riferiti agli articoli della presente intesa.

Art. 2 – Scheda applicativa del modello parametrico per la determinazione del contributo di riparazione

L'**USAq** adotta la scheda applicativa del modello parametrico per la determinazione del contributo di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009, con le maggiorazioni e ulteriori indennizzi, ove spettanti, contenuti nelle disposizioni già emanate e nel Piano di Ricostruzione del Comune di L'Aquila.

Art. 3 – Esiti di agibilità

L'**USAq** valida l'esito della scheda AeDES qualora, in caso di esiti discordanti con esito "D" o "F" o in assenza di scheda, la stessa sia redatta dal progettista incaricato alla redazione del progetto.

Art. 4 – Aggiornamento aggregati e UMI

L'**USAq** propone al Comune dell'Aquila l'aggiornamento degli aggregati e delle UMI e definisce le modalità per consentire la consultazione dell'elenco degli aggregati, delle UMI e del materiale comprovante la loro costituzione, le consistenze fisiche, i livelli di danno e quant'altro ritenuto utile per la migliore e più efficace trasparenza dei processi di ricostruzione;

Art. 5 – Superamento indennizzo concedibile

L'**USAq** approva i casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili gli indennizzi superiori a quello massimo concedibile a seguito di presentazione del progetto.

Art. 6 – Criteri attuativi e modalità di calcolo degli indennizzi.

Con uno o più provvedimenti il titolare dell'**USAq**, sentito il Comune dell'Aquila, definisce i criteri attuativi e le modalità di calcolo degli indennizzi, anche con una diversa articolazione delle risultanze della scheda AeDES, con particolare riferimento alle maggiorazioni e alla concessione di ulteriori indennizzi e all'indicizzazione dei costi. Nei medesimi decreti sono definite le classificazioni degli interventi, le tipologie degli edifici soggetti a demolizione e/o ripristino, i contenuti del progetto, da articolare in due parti, le specifiche modalità istruttorie per la concessione dell'indennizzo, compresi i tempi di conclusione del procedimento, le tipologie degli interventi, i controlli sugli interventi in corso d'opera, le sanzioni, i criteri per la determinazione delle spese tecniche, d'intesa con gli ordini professionali, le modalità e i criteri di miglioramento della sicurezza antisismica, dell'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e



COMUNE DI L'AQUILA

acustica degli edifici nonché i criteri di adeguamento e miglioramento dell'accessibilità dei diversamente abili negli edifici che beneficiano di indennizzi per la ricostruzione e i criteri di miglioramento della qualità abitativa;

Art. 7 – Situazioni geologiche e morfologiche.

L'USAQ per edifici situati in aree interessate da cavità ipogee di origine naturale riconosce un'eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica come previsto nel Piano di ricostruzione del Comune di L'Aquila;

Art. 8 – Integrazione progetti già presentati

L'UsaQ definisce le modalità di integrazione dei progetti già presentati precedentemente all'approvazione, con Del. G.C. n. dell'11 gennaio 2013, dei "PRIMI INDIRIZZI PER LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L'AQUILA COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009", nel caso in cui gli interessati, come stabilito nelle norme transitorie dei suddetti indirizzi, optino per l'applicazione della nuova procedura.

L'Aquila,

IL SINDACO DI L'AQUILA

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE DELL'AQUILA